TRATTATO
DELL'INTERDETTO
Della Santità di Papa Paulo V.

NEL QVALE SI DIMOSTRA, CHE EGLI non è legitimamente publicato, & che per molte ragioni non sono obligati gli Ecclesiastici all'essecutione di esso, ne possono senza peccato osseruarlo.

COMPOSTO DALLI SOTTOSCRITTI THEOLOGI.

Pietr'Antonio Archidiacono, & Vicario General di Venetia.
F. Paulo dell'Ordine de' Serui Theologo della Ser. Republ. di Venetia.
F. Bernardo Giordano Minore Osseruante Theologo.
F. Michel'Agnolo Minore Osseruante Theologo.
F. Marc'Antonio Capello Minor Conuentuale Theologo.
F. Camillo Agustiniano Theologo.
F. Fulgentio dell'Ordine de' Serui Theologo.
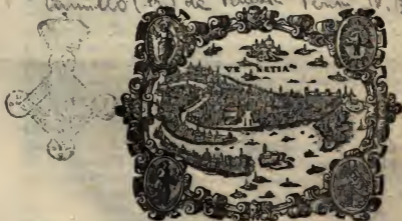
IN VENETIA, *Appresso Roberto Meietti.* M D C V I.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

Icerca il zelo, che ciascuno debbe hauere nel seruitio diuino, & la cura della propria salute in questo tempo spetialmente, attese le controuersie, che vertono trà la Santità del Sommo Pontefice, & la Serenissima Republica di Venetia, che due questioni siano diligentemente esaminate, & decise.

La prima, Se gli Ecclesiastici debbano, o possano senza peccato osseruare l'Interdetto in questo Stato.

La seconda. Se il Prencipe possa, & debba prohibire, come per difesa vna tale osseruatione.

Sono alcuni, iquali per prouare, che gli Ecclesiastici di questo Stato sono obligati a seruare l'Interdetto, & che il Prencipe debba cōsentirlo; si reputano poterlo fare efficacemente, quando haueranno mostrato, che al precetto del Papa giusto, si debba da ogn'vno vbidire: & in prouar questo s'affaticano molto, & à giudicio nostro souerchiamēte, & fuori del caso. Poiche prontissimamēte sarà loro cōcesso non solo questo, ma che al precetto giusto del Vescouo si debba vbidire, & di piu ancora che al precetto del Prencipe, & del Magistrato giusto sia debita l'obedienza: & per ampliar maggiormente la loro propositione diremo, che è debita l'obedienza al precetto giusto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la propositione sua alli termini conuenienti piu tosto doueranno dire al precetto humano giusto di qualunque Superiore si debbe obedire per non incorrere in peccato: imperoche porta talmente seco il giusto precetto il debito dell'obedienza, che è contradittione trouar l'vno senza l'altro.

Tutta la difficoltà stà in dimostrare, che questo sia precetto giusto: imperoche sì come ogn'vno, che cōmanda, appresso la qualità di Superiore, ve n'ha vn'altra congiunta di essere soggetto al fallare, come huomo: questa è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo à gli Hebrei testifica, che, *Et ipse circundatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populo:* & alli Galati mostra l'istesso, con l'essempio di San Piero, alquale fece resistēza in faccia, perche meritaua di essere ripreso. & concordano tutti li dottori della Santa Chiesa Romana; che il Pontefice possa fallare, eccetto che nel determinare in cathedra le cose della Fede; & se bene alcuni moderni aggiongono ancora quel, che appartiene *ad mores in vniuersale* viene pero ad esser il medesimo, perche nessuna cosa concerne li costumi in vniuersale, che non sia de fide. Basta, che tutti consentono, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari; & habbiamo molti essempij di errori cōmessi dalli Sōmi Pōtefici, & nelli Sacri Canoni nō solo si suppone, che il Papa

 pa possa

pa possa fallare; ma anco possa diuenir heretico, *distinct.40.cap.si Papa.*

Per il che procedendo noi in altra maniera, intendiamo di prouare, che gli Ecclesiastici non debbono seruare l'Interdetto, perche non sanno sufficientemente, che la Città, & Dominio gli siano sottoposti; & quando lo sapessero non debbono seruarlo: perche ne nascerebbe scãdolo, & turbatione nello Stato della Chiesa & quando anco non fosse per nascerne scandolo sono scusati dal seruarlo per giusto timore, che scusa dalla obedienza di qualunque legge, & precetto del Sommo Pontefice: & quando pure non hauessero timore alcuno, nõ debbono seruarlo, se prima non saranno certificati, che la sentenza non sia ingiusta, & nulla, come il commune parere la stima.

Et che il Prencipe di Venetia per ogni ragione si può, & si debbe opporre alla publicatione, & impedire per tutte le vie, la esecutione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentassero farsi essecutori; essendo egli certo, che l'Interdetto è notoriamente nullo, & di nissun valore.

Le quali cose si mostreranno euidentemente con la proua delle seguenti propositioni.

PROPOSITIONE PRIMA.

IL precetto del Superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obliga ad essere essequito, & obedito se non è publicato, & intimato.

Questo si proua, perche non obliga piu il precetto del Giudice, di quello, che fà la Legge, ma è essentiale alla Legge, che sia publicata, & senza, non obliga come San Thomaso 12 *quæstio.40. articulo 4.* proua à pieno: adunque ne meno il precetto. Ogni vno sà quante leggi, & Precetti de Sommi Pontefici non si seruano, & non vagliono in alcuni Regni; perche quiui non sono publicati. solo ne dirò vno notissimo à tutti. Il Sacro Concilio di Trento non si serua, & non obliga in molte Prouincie, & Regni Christiani per questo rispetto: & quello, che più di tutto importa, il Decreto della inualidità del matrimonio clandestino, che pure appartiene al Sacramento, secondo l'opinione di tutti non obliga, doue esso Concilio non è publicato: si che tutti tẽgono, che in quei luoghi i matrimonij clandestini vagliano.

PROPOSITIONE SECONDA.

NON è stato publicato l'Interdetto nella Città, & Dominio di Venetia. Questo stà in fatto; imperoche non è stato letto nelle

Chiese

Chiese,o in altro luogo publico di commißione de' Prelati,& superiori ordinarij,ne affisso in modo,che sia stato veduto dal popolo, ò da chi appartiene il seruarlo: Risponderà alcuno, che l'Interdetto non è intimato, & publicato, perche la publicatione è stata impedita; & che nõ si può alcuno scusare sopra ignoranza, essendo ignorãza affettata quella di chi non vuol sapere; la quale piu tosto aggraua,che iscusi. A questo si replica, con l'istessa risposta, che molti precetti Apostolici, & il medesimo Concilio sudetto non sono publicati, perche la publicatione è impedita; & pure tutti confessano, che non obligano: & se si dirà, che per altra via si sà dell'Interdetto, & della volontà del Papa. Si risponde, che medesimamente delli Decreti del Concilio per altra via si sà; anzi meglio, perche in quei Regni il libro del Concilio si porta,& si vende publicamente, & pure non obliga per solo mancamento di publicatione solenne, & giuridica: adunque anco questo ricercarebbe vna publicatione giuridica. Et se alcuno dirà, che nel Monitorio del Papa forse si contiene, che la publicatione fatta in Roma basti per obligare; se gli replicarà, che Pio IIII. per vna sua Bolla del 1564. dichiarò, che li Decreti del Sa. Concilio haueßero obligato tutto il Mondo senz'altra intimatione dal primo di Maggio di quell'anno; pur tuttauia il parere,& l'vso è, che nelli sopradetti Regni non obligano.

Aggiongesi, che nel Regno di Napoli è stile ordinario, che neßun commandamento Apostolico, se ben dica,che basti la publicatione di quello in Roma,è d'alcun vigore senza l'Esequatur Regio; si che è cosa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo di questo nostro particolare proposito.

Qualche conscienza scropolosa di alcun deuoto Religioso dirà, io non curo di saper le cose tanto giuridicamente, mi basta in qualunque modo,ch'io le sappia; il mio Superiore l'ha scritto; ouero so da persone degne di fede,che egli l'ha scritto. A questi bisogna dire, che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad vn'effetto, & non sapersi à bastanza per vn'altro effetto,come Nauarro pruoua nel *Man.cap. 6.num.40. & cap.27.num.288.* & piu a pieno sopra il *cap.si quis,de pœn.dist.7.* & ci sono il *cap.Dominus,de secundis nupt.* Doue Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze,& dubita della vita del consorte debbe rendere il debito,ma non ricercarlo,& nel *cap.Inquisitioni,de sententijs excommunicat.* Innocentio III. dice, che se vno delli Consorti ha probabile, & discreta credulità di qualche impedimento del matrimonio debbe rendere il debito,ma non ricercarlo. Dalle quali determinationi si vede,che alcuna probabilità è sufficiẽte per credere,& operare cosa à proprio pregiudicio come è ricercare il debito matrimoniale,laquale non basta ꝑ credere,& operare à pregiudicio altrui,che sarebbe il non ren-

derlo: Ma il commandamento, che si crede faccia il Papa del seruare l'Interdetto, non è a pregiudicio di essi Religiosi; perche in tal caso forse douerebbono contentarsi di quella cognitione, che hanno; ma è à pregiudicio del Popolo, come Soto *in 4.dist.22.q.3.art.1.* dice: & l'istessa natura della cosa lo mostra, & perciò la probabilità, che dicono li Religiosi hauerne per lettere de' suoi, non li debbe indurre ad essequirlo, anzi trattandosi di tanto danno publico, debbono non credere mai hauerne sufficiente notitia, finche non viene loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale, arg. nella Clem. *Ex frequentibus, de sent. excom.*

PROPOSITIONE TERZA.

IL precetto del Papa, dalquale probabilmente si vede douer nascer scandalo, & perturbatione nello Stato della Chiesa, non debbe essere esequito da gli Ecclesiastici, ancorche lo commandasse *sub pœna excommun. latæ sententiæ.*

Questo lo dice quasi con l'istesse parole Syluestro *Ver. obedientia .§. si ex obedientia præsumitur status Ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliquod malum aut scandalum futurum, etiam si præcipitur sub pœna excommun. latæ sententiæ non est obediendum:* Et in confirmatione allega l'Abbate *c. si quando, & cap. cum adeo, de rescr.* & Antonio Corduben. *l. 3. q. 13. reg. 13.* conferma l'istessa sentenza con queste parole, *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut unde probabiliter imminet graue malum spirituale, quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare,* & poco di sotto, *si Ecclesia iubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur maius malum quàm vtilitas, seu immineat scandalum, non tenetur quia qui iusta causa non paret mandato excusatur à non paritione.*

Ma, che occorre allegar Dottori, il Pontefice Alessandro III. che sopra tutti è stato ardente in conseruare l'auttorità, *c. cum teneamur, de præben.* dice, *si non potest ei sine scandalo prouideri æquanimiter sustinemus si mandatum nostrum non duxeris exequendum,* & la Glossa *mandatum Papæ debet adimpleri si non subsit ratio non adimplendi:* la qual Glossa sopra il *c. ad aures, de temp. ord.* dice *pro uitando scandalo cessat rigor disciplinæ.*

Et questa propositione si proua ancora, perche l'osseruanza della legge diuina si debbe anteporre ad ogni precetto del Papa; ma il guarci dallo scandalo è precetto della legge diuina naturale, & espresso nell'Euangelio; adonque debbe esser fuggito, & tralasciato il precetto del Papa.

Et ciò si conferma, perche tanto obliga il commandamento di fuggir lo scandolo, che ancora perciò si debbe lasciare la osseruanza della legge diuina positiua; adonque tanto più della legge humana. E precetto

cetto della legge diuina positiua l'integrità della confessione, nondimeno se dal confessar qualche peccato si temesse di dar scãdolo al Confessore, si che perciò douesse cadere in alcun errore, tengono Adriano. *de confes.q.4.* & Nauar. *in Manu.cap.7.num.4.* che si debbe tralasciar qualche peccato confessando gli altri. Quanto maggiormente adonque per non partorire vn notabilissimo scandolo si douerà tralasciare il precetto del Papa.

PROPOSITIONE QVARTA.

DAll'obedire al Pontefice seruãdosi l'Interdetto nella Città & Dominio di Venetia nascerebbono scandali, pericoli, & mali innumerabili.

Questa sarà propositione chiarissima à chi considerarà, che cosa sia attione scandalosa, laquale secondo San Gieron. & S. Tomaso è vna attione, dalla quale nasce la ruina & cadimento spirituale di qualche persona semplice, & inferma di spirito. Cosa certa è, che primieramente sarebbe pericolo, che le genti per l'opinione, che hanno d'esser à torto & senza loro colpa censurate ò interdette non lo sopportassero patiẽtemente, ma si riuogliessero alli sacerdoti, & alle chiese, & per hauer li diuini vfficij vsassero verso di loro qualche violenza; & sarebbe pericol o ancora, che molti perdessero totalmente la deuotione; massime sentendosi le voci di molti, che dicono il Papa che dourebbe essortarci alle Messe procura di leuarnele; onde correrebbe pericolo di nascer il male, che altre volte nacque in Vrbino: la qual Città stette tanto interdetta, che quando furono restituite le Messe, & gli officij diuini, fu cosa difficile ad assuefar quel Popolo ad vdirle, & a ritornarlo nella debita riuerentia. Ma che occorre affaticarsi à prouar questo; poiche il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano le heresie, cresce la indeuotione del popolo. Se questa non è ruina spirituale & scandalo non sappiamo vedere qual altra possa essere maggiore.

La perturbatione vniuersale dello stato della Chiesa è manifestissima; imperoche se questa Città di Venetia, la quale è stata sempre deuotissima alla Chiesa Romana, & nella quale mai è stato altro culto diuino, che l'instituito dalli Pontefici Romani; doue mai nissuna heresia ha hauuto piede; donde mai non è riuscito chi habbi inuentata dottrina contraria, si separasse dalla Chiesa; qual perturbatione, & qual difformità ne nascerebbe ogn'vno lo può considerare.

Li pericoli, che si vedono chiaramente soprastare non è bisogno nominarli: ogn'vno, che sia di sano giudicio preuede li mouimenti cõtro gli Ecclesiastici, & beni loro, iquali difficilmente potrebbono esser impediti: & cosi la licẽza, ch'ogni vno si pigliarebbe di parlare come me-

glio gli piacesse dell'auttorità Ecclesiastica; appresso à molti altri disordini grandissimi; iquali non è da presupponere se non con molta ingiuria di sua Santità, che ella volesse che seguissero, anzi è piu tosto da credere, che quando hauerà la Santità sua conosciuto il buon zelo, per il quale il Prencipe, & gli Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto, che gli vfficij diuini si continuino, sia per lodare la loro deliberatione; & dire, che se bene hanno operato contra le sue parole, non però contro la sua mente; alla quale piu che alle parole debbe attendere ciascuno, così in vbidire alla legge come alli precetti *S. Tomaso in 2. distinct. 15. quæst. 3. & distinct. 19. quæst. 2.*

PROPOSITIONE QVINTA.

IL timor giusto scusa dall'osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano, ancora che per altro fossero legitimi, giusti, & obligatorij.

La ragione di questa propositione non è perche da altra radice venga l'obligatione della legge diuina, & dell'humana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'huomo sia soggetto alle leggi, & precetti de' suoi superiori spirituali, & temporali; perche Dio hà commãdato, che si presti obedienza loro; perilche le leggi humane hanno la sua forza & virtu dalla legge diuina. Onde S. Agostino diffinì il peccato esser transgressione della legge eterna solamente; dalla quale derriua, & la legge naturale, & la diuina positiua, & ogn'altra humana, che viene da legitima potestà.

La differenza nell'obligatione della legge diuina naturale, dalla quale nissun timore scusa, alle altre è, perche essa contiene bontà naturale, & immutabile; & commanda cose assolutamente necessarie alla salute ma le altre commandano cose che di sua natura nõ hanno bontà, ma diuentano tali, dopo che sono cõmandate. Et abrogata la legge restano anco di essere piu buone, & ritornano indifferenti, & similmente commandano cose, che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute ma diuentano tali perche sono commandate, & abrogata la legge restano d'esser piu necessarie: & Dio non vuole, che siamo obligati vgualmente à quello, che nõ è di sua natura bene, come à quello, che è assolutamente tale, per ilche San Thomaso *22. q 147. a. dc, in 4. dist. 93.* dice, che li precetti di Dio obligano assolutamente, ma li precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute. Perilche vi può essere qualche impedimento all'osseruarli.

Di piu il timor giusto scusa dall'osseruanza del precetto della legge diuina positiua, adonque molto più scusarà dal precetto humano.

La integrità della cõfessione è di legge diuina positiua, come tutti li

Theologi

Theologi affermano; nondimeno chi in vna terra picciola hauesse vcciso secretamente il fratello del Curato, che fusse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi potrebbe per timore di non essere scoperto dir gli altri peccati, & tacer quello Nauarr. *in Manu. c.17. num.3.* San Tomaso 4. *dist.* 17. *q.3* & secondo l'opinione di tutti il timore, che la grauida non muora tagliandole il ventre per cauar la creatura viua, scusa dal precetto Diuino positiuo di battizarla.

Ancora il voto, & il giuramento non obligano meno che il precetto del Superiore, *cap. Debitores, de iureiuran. cap. magnæ; de voto;* ma dall'osseruanza di questi scusa il giusto timore, come afferma la Glos. *cap si vero, de iure iuran.* Adunque tanto più scusarà dall'osseruanza del precetto humano. Syluest. *ver. metus, num.* 7. *Metus non excusat à mortali. limita, verum in his quæ sunt mortalia de se, vt dictum est, quia videlicet sunt naturali, vel diuino iure sub præcepto prohibita, secus si iure humano, quia tunc timor iustus excusat à mortali. Et verb. excõm.* 5. *n.* 14. *non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.*

Et molti casi nota il Panormitano, *sopra il cap. Sacris, de his, quæ vi,* ne' quali il giusto timore scusa dall'osseruanza della legge humana.

La propositione sudetta è tenuta da San Tomaso *quol.* 11. *artic.9. in Additio. quæstio.* 23. *artic.3.* Gabriel Biel. 4. *dist.* 18. *quæst.3. artic.3. dub.* 4. Maior *in* 4. *distin.* 14. *quæst.* 4. Alma in *tractato primo, cap.3. quæst.* 4. Angelo, *excomm.* 5. *num.* 18. Summa Confessorum, *tit.* 33. *quæst.* 165. Tabiena, *excomm.* 8. *quæst.* 10. Soto, *lib.* 1. *de iust. quæst.* 6. *art.* 4. Nauarr. *prælu.* 7. *numero* 12. Azor *l.* 1. *cap.* 11.

Oppongono alcuni il *cap. Sacris, de his quæ vi,* doue si dice, che nel participare con lo scommunicato la forza scusa dal peccato, il timore non scusa; & pure il non participare con lo scommunicato, quanto alli particolar modi della participatione, è precetto humano. A questo risponde Soto, che allhora non scusa il timore, quando ne nasce scandalo in alcuno, & questo non per virtù della legge humana, ma per virtù della Diuina, che prohibisce lo scandalo, *l.* 1. *de iust. quæst.* 6 *cap. quarto,* & Syluestro *verb. excomm.* 5. *num.* 14. dice, che quel capitolo si intende, quando il timore non è giusto, ma leggiero; & quando si participa con lo scommunicato nel peccato mortale per loquale è scommunicato; ouero quando si fà in pregiudicio della Fede.

PROPOSITIONE SESTA.

Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigione, &c. & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone delli congionti.

Il timor

Il timor giusto è quello, che muoue l'huomo costante; & la virtù della costāza ricerca, che s'incorra nel male minore per schifarne vno maggiore; come San Tomaso afferma *2. 2. q. 125. art. 4. & in 4. d. 19.* & perche non si possono pesar li mali in vniuersale per esaminar la grauezza loro, poiche le circonstanze alterano la loro qualità, di quì è, che la commune opinione afferma; che, *Quis sit metus iustus determinatur arbitrio boni viri*, & si conferma dalla *l. qui metus, ff. ex qui. cau. maio.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.*

Nondimeno per quanto si può dire in vniuersale, la propositione si proua quanto alla vita, & tormento, *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.* Quanto alli beni Nauar. *in Manual. cap. 22. num. 51.* Panorm. & Glos. *cap. Abbas, de his, quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem, ff. quod metus causa*, & tutti li dottori cōcordano, si può vedere *S. Thomas in 4. dist. 29.* de Theologi; de Summisti Siluestro *verb. metus*, & de' Giurisconsulti la Glos. *ca. cum dilectus, de his quæ vi*, che pienamente ne trattano.

Et San Tomaso, & Syluestro nelli luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se li sudetti mali soprastiano alla persona propria, ma ancora alla persona delli congionti Patre, Matre, Figli, Moglie, & altri propinqui.

PROPOSITIONE SETTIMA.

GLi Ecclesiastici di questo Dominio debbono hauere giusto timore di perdere la vita, & beni suoi, & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congionti, se seruassero l'Interdetto.

Conciosia che vedendo quanto il Popolo sia deuoto, & dedito all'essercitio delle opere Christiane, & massime dell'udir la Messa, si debbe certamente concludere, che non vorrà star senza; & che questo suo Zelo alle cose Diuine quando non potrà hauere effetto per le vie ordinarie, lo conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauer l'essercitio della Santa Religione, che egli crede esserli debito; essendo persuaso, che la Santità sua non hà hauuto ragione di leuargliela. Et perche è insieme persuaso, che non vi sia colpa dal canto del suo Prencipe; poiche ogni uno hà per notissimo, che altra non è la controuersia, che il Sommo Pontefice hà con la Republica, se non perche ella vuole con le buone leggi, & con la giustitia conseruare la vita, l'honore, & i beni delli sudditi suoi, onde auuerrebbe facilmente, che si mouesse contro gli Ecclesiastici con molto, & graue pericolo della vita loro, & anco con qualche circonstanza aspra, come suole auuenire in simili casi; & quando non succedesse morte, almeno succedessero altre violenze, ò graui offese. Nè serue dire, che partino dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto: prima perche coloro, che

sono

ſono partiti, ſe non foſſero ſtati guardati da' miniſtri publici, ſarebbon'incorſi in grauiſſimi pericoli;& ſi videro molti perturbati, & mal diſpoſti contra di loro per queſta ſua partenza:& poi perche ſe voleſſero ad vno ad vno partire,& tra tanto quelli,che rimangono non ſeruare l'Interdetto, non ſarebbe effettuato il precetto: ma ſe voleſſero tutti inſieme immediate partirſi niſſuna cauſa ſarebbe più atta à concitare l'impeto popolare contro loro di queſta, quando ſi vedeſſero tutti inſieme; & al Popolo ſi manifeſtaſſe in queſta maniera il torto, che reputarebbe eſſerli fatto. Et quando queſto non foſſe, che ſenza dubbio ſarebbe, ne ſeguirebbe però la perdita delli ſuoi beni, con liquali ſi ſoſtentano,che è vicino al perdere la vita,& ſi è moſtrato cauſare timor giuſto.

Ne ſi può dire,che queſto vaglia ſolo nelli Clerici ſecolari,che hanno beni proprij, ne importi alli regolari, che li hanno in commune: poiche tanto maggior debbe eſſere la cura delli beni,quanto ſono più communi. San Benedetto nella regola lo commanda, & innanzi lui Santo Agoſtino: *Caritas enim, de qua ſcriptum eſt quod non quærit, quæ ſua ſunt ſic intelligitur, quia communia proprijs, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem communem,quam propria veſtra curaueritis tanto uos amplius proficere noueritis.*

Et di più eſſendoſi nella precedente propoſitione moſtrato eſſer giuſto timore non ſolo ſe alla propria perſona ſopraſtanno pericoli,& mali; ma ancora alli congionti, ogni vno può da ſe giudicare quanto ſarebbono mal veduti, & à quali danni, & pericoli eſpoſti i parenti de gli Eccleſiaſtici:ma quello,che più importa non ſolo per legge ſcritta, ma per naturale inſerta nelli cori di tutti, il publico bene della patria,nell'animo di ciaſcuno debbe precedere ogni amor priuato verſo qual ſi voglia congiontiſſima perſona;& è manifeſtiſſimo il pericolo, quando l'eſſercitio della Religione ſi intermetteſſe,che non ſi perdeſſe totalmente la diuotione,che non s'introduceſſero opinioni peruerſe,& non ſi diſponeſſe la materia ne gli animi poco conſtanti à riceuere qualche mutatione di Religione.

Queſto timore lo debbe hauere ogni buon Religioſo, prima perche il *cap. Alma mater,* fatto già 300. anni (quando l'hereſie erano pochiſsime,& lontaniſsime) dice, che da gl'interdetti indiſcreti *excreſcit indeuotio populi, pullulant hæreſes, & infinita pericula animarum inſurgunt.* poi perche i Dottori tutti confeſſano il poco bene,& molto male,che producano,con tutto,che ſiano giuſti. Soto in particolare *in 4. diſtin. 22. quæſt. 3. artic. 1.* conſiderando,che l'Interdetto è ſtato trouato per conſeruare l'auttorità Eccleſiaſtica confeſſa,che ne ſegue il contrario,poiche per ciò viene eſtenuata;oltre che al popolo ſi fà gran danno,& ingiuria;& che altre volte l'Interdetto non duraua più di tre giorni;& conclude,

clude,che non si douerebbe mettere,se non per vrgentissimā causa,& che durasse solo tanto, che non s'intepidisse la deuotione del popolo. Ma quello,che più importa i presenti tempi,ne' quali il nome de' Cattolici è ristretto in poche Prouincie;& questo Dominio,& la Città di Venetia sono ripiene di tante sorte di nationi;ricercano,che gli Ecclesiastici di questo Stato cōsiderino li grauissimi pericoli,che porta il Diuino seruitio,& la Santa Fede;& hauendo perciò giusto timore,concludino di non essere obligati à seruare vn precetto humano d'Interdetto,quantunque anco fosse giusto.

PROPOSITIONE OTTAVA.

LA potestà del Sommo Pontefice di commandare alli Christiani non è illimitata,nè si estende à tutte le materie,& modi; ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa; & hà per regola legge Diuina.

Quelli,che nel Pontefice Sommo pongono vna libera, & assoluta potestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, che egli è Vicario di Christo,ilquale è Dio, & però ha tutta la potestà di lui, la quale estendendosi à tutte le cose; per consequenza à tutto si estenderà ancora la potestà del Pontefice.

Non si debbe mettere in controuersia la suppositione,che sia Vicario:ma bene si mostrerà,che sia cō limitata potestà:perche prima non gli ha communicato Christo la potestà sua,come Dio,ma come huomo;quella si estende vniuersalmente à tutte le cose; questa egli la restringe al Regno celeste:per il che disse il Signore *Regnum meum non est de hoc mundo Io.* 18. & negò esser dato per giudice à diuidere l'heredità tra dui fratelli *Luca.* 12.& si ascose quando erano per farlo Re, *Ioan.6.* & esplicando bene la sua intiera potestà,*in San Ioan.al* 17.disse al Padre di se stesso, *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, vt omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam.* Ecco qual potestà Christo Nostro Redentore hà esercitato; laqual però non ha communicato al Pontefice tutta, perche quella si estende (si come è commune opinione di Theologi) al rimettere li peccati senza Sacramenti, *vt autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Matt.9.* Et questa nondimeno secondo il parere di tutti non l'ha communicato al Pontefice:poteua anco Christo instituire Sacerdoti senza il mezo del Sacramento dell'Ordine; nè ciò hà concesso al Papa. Ancora Christo haueua potestà di instituire i Sacramenti,che al Pontefice non hà dato potestà,nè de instituirne,nè di potere far cosa alcuna in mutatione della forma di quelli, ò di altre cose essentiali. Non è Theologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'auttorità di Christo;ma bene sono molti,che espres-

samente

samente dicono esser molto inferiore. *Gaet.22.quaest.88.artic.12. Si Dei Vicarius plenè potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota vice Dei relaxare, sed quoniam non plenè fungitur Dei potestate, sed limitatè, scilicet ad pascendas oues, & ad clauibus Regni cælorum vtendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare; relaxare siquidem ad libitum vota, pertinet ad claues excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Iacomo Almaino *de potestate Ecclesiastica, & Nauar. sopra il capit. nouit de iud. not. 3. numero 130.* Negli hà concesso Christo quella parte della potestà sua, che era vtile, che restasse nella Chiesa in vn capo visibile, se non à fine di edificatione; per il che San Paolo dice *1. Cor. 2. non enim possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate, & Rom. 14 quæ pacis sunt sectemur, & quæ ædificationis sunt inuicem custodiamus, & 1. Cor. 10. & 13. de potestate nostra quam dedit nobis dominus in ædificationem non in destructionem.* Edificatione chiama San Paolo tutto quello, che è in accrescimento dell'honor diuino; & destruttione tutto quello, ch'è in diminutione *Ephesi. 2. in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum S. in Domino, in quo, & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu sancto;* Si come si fabrica il tempio materiale per honorar Dio in esso corporalmente, così si instruisce l'anima con la dottrina, & con l'essempio, & con le correttioni ancora, acciò Dio sia in quella honorato. Per il che San Paolo *1. Cor. 4.* dice *sic nos existimet homo vt ministros Christi, & dispensatores misteriorum Dei.* Et li dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica: alla legge Euangelica, che si vede chiaro dalla diffinitione, che danno: ò pigliamo quella di Gerson, & delli Parisini, *est potestas à Christo Apostolis, & Discipulis, & successoribus eorum legitimis supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Euangelicas pro consecutione felicitatis eternæ.* Ouero quella di Nauarra *est potestas à Christo instituta immediate, & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem Euangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus.*

Da che si conclude, che della potestà Pontificia vi sia l'uso legitimo quando viene adoperata à quel fine; & secondo quelle regole, che Christo hà ordinato: & l'abuso quando venga adoperata in contrario.

PROPOSITIONE NONA.

SE la potestà del Sommo Pontefice sia soggetta alli Sacri Canoni, & Decreti delli Concilij generali; ouero libera, & assoluta, & superiore à quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinatione in chi sia la suprema potestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice; ò nella Chiesa, &

Concilio,

Concilio,che la rappresenta. In questa questione dall'una, & dall'altra parte sono celebri Dottori, & di auttorità, & di santità: Anzi dalli Concilij di Costanza, & di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio. Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Prouincie Christiane; altre seguono questa; altre quella opinione. Il Cardinale Belarminio dice *ad litteram l.2.de auct.conci.cap.13.& quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum concilium non ita expresse hoc diffiniuit, & de Concilio Lateranense, quod expressissime hoc diffiniuit, nonnulli dubitant an fuerit verè generale, ideo usque ad hanc diem quæstio super est etiam inter Catholicos.*

Et Nauar. *super c. nouit not.3. num.84.* rendendo la causa perche nella diffinitione della potestà Ecclesiastica non habbia detto tradita, ma instituta, dice *me oporteret diffinire cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesiæ toti, an uero ipsi Petro, quod non est concilium facere in præsenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium, illi enim tenent Petro, & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam concilio esse superiorem, ij uero, quibus Gerson adhæret totam datam esse toti ecclesiæ, licet exercendam per unum, atque ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra Papam,* & hauendo raccontato il numero de Dottori, che tengono l'una, & l'altra opinione, porta per parole di Ioan. Maiore. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursus academiam illam Parisien. pati, ut contraria opinio asseratur in ea.*

L'istessa sentenza tiene Giouāni Mariana Giesuita nel suo libro de Rege *l.1.c.8.* ilqual libro è approuato p publico essamine della Compagnia di Giesù, & per essamine fatto con l'auttorità Regia di Spagna.

PROPOSITIONE DECIMA.

L'Obedientia, che il Christiano debbe al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccettuate quelle, che sono contro la legge di Dio, nelle quali l'ubidirlo è peccato.

Questa propositione come notissima nõ ha bisogno di proua; nondimeno per non lasciarla senza alcuna confirmatione addurrò quello, che disse San Pietro ne gli Atti al 5. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*: Et la reprensione fatta da Christo Nostro Signore, alli Farisei *quare, & uos transgredimini mandatum Dei propter traditionem uestram*; interpretando anco, che delli precetti de superiori contro li commandamenti di Dio profetasse Isaia *frustra colunt me docentes doctrinas Demoniorum, & mandata hominũ.* Tratta questa materia S. Tomaso 1.2.q.96.art.5. Et li Canonisti sop. li Capitoli *si Dominus. Non semper. Iulianus. Et qui resistit. 11.quæst.3.*

L'Obedienza debita al Sommo Pontefice non si estende à tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte etiandio buone l'huomo è libero, si che non è tenuto vbidirlo.

Nel Deuteronomio à 17. L'obedienza debita al Sommo Sacerdote è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio. *Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco quem elegerit Dominus & docuerint te iuxta legem eius:* Il che io non porto in questo luogo se non per mostrare a quelli, che l'allegano a prouare l'obedienza debita al Pontefice, che nō proua se non vna obedienza relatiua alla legge.

S. Thomaso 2.2.q. 04.art.5. afferma, che nelli moti interiori dell'anima il Christiano non sia obligato vbidire à potestà alcuna humana, ne in quelle cose, che appartengono alla natura del corpo. *Secundum ea quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares puta in his, quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.*

Caet.2.2.q.88 art.12. Papæ Christiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes personales non subijciuntur absolutè, sicut religiosi prælatis suis, & più a basso, *nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad nutum, vt patet in contractibus inter hominem, & hominem, & multo minus inter hominem, & Deum:* & di sotto *clarè patet, quod Christiani non sunt Papæ subditi absoluiè quoad omnia, sed limitatè quod ad spiritualia in ædificationem corporis Christi, & ea quæ ordinantur ad hoc;* Nauar. *nel Manual. cap. 23. nume. 38.* Afferma, che il Papa non potrebbe commandare ad vno, che si confessasse di nuouo delli peccati vna volta ben confessati, con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona; *Il Panorm. cap. cum olim, de cler. coniug.* Afferma, che il Papa non potrebbe commandar la continenza ad vna sorte di persone; & pure il seruar la continenza è opera buona. *Siluest. verb. obedientia primo* dice. *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis superioribus spiritualibus, puta Papæ, obediendum est in spiritualibus pertinentibus ad salutem, quæ spopondimus in baptismo:* il che prima disse San Thomaso in 2. *dist.44 quæst.2.* Et con ottima ragione, perche il Sommo Pontefice sopra coloro, che non sono intrati ancora nella Chiesa di Dio, ò perche sono infideli, ò non ancora battezzati, non ha auttorità alcuna: dice San Paulo *quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* l'acquista adunque, perche l'huomo segli fà soggetto nel battesimo; perilche anco non resta obligato se non di quanto promette in quello. Et se si trouasse alcun luogo di qualche Padre, affermasse, che siamo obligati di obedire in ogni cosa, conuiene a quella vniuersale dare vna distintione accommodata, & limitata secondo li termini della potestà; imperoche S. Paulo al 3. ad *Colossen.* commanda. *Filij obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est*

Domino, & alli serui *obedite per omnia dominis carnalibus*, & pur non è dubio, che s'intende d'obedienza ristretta secondo la potestà Paterna, & Dominicale; & la Glos. *cap. Ad aures, de temp ord.* dice: *Pralato, si non pertinet ad officium suum quod præcipit, non est obediendum. Si vero pertinet ad officiũ, obediendum est, si non decipitur in præcepto.* S. Bernardo *nel libro suo de præcepto, & dispens.* con longhissimo discorso ristringe ogni obedienza alla regola secondo laquale è promessa; luogo dignissimo d'esser visto, & cõsiderato da tutti, &c.

PROPOSITIONE DUODECIMA.

IL Christiano non debbe prestar obedienza al commandamento, che gli viene fatto (se ben fosse dal Sommo Pontefice) se prima nõ hauerà essaminato il commandamento quanto la materia ricerca se è conueniente, & legitimo, & obligatorio: Et quello, che senza alcun essamine del precetto fattogli, vbidisce alla cieca, pecca.

Questo si proua efficacemente per la propositione di sopra mostrata; quello, che vbidisce al Papa contro il precetto di Dio pecca; adunque non gli è lecito vbidire se non esaminato prima il cõmandamẽto del Papa; & cõferitolo cõ li precetti diuini, & veduto, che nõ repugni loro.

Similmente niuno debbe vbidire al precetto del Papa, quando di là è per nascer scandolo, come di sopra si è prouato, ouero quando sia per riuscire in destruttione, nõ in edificatione della Chiesa, adunque cõuiene, che ogn'uno cõsideri q̃llo, che può nascere dall'obediẽza, che è p prestare; & cõsiderare, se può succederne scãdolo, & nõ venire all'essecutione se nõ hauerà probabilmẽte conosciuto, che nõ sia p succederne male, ò turbatione nella Chiesa, ò diminutione nel culto diuino. Anzi sarebbe vn gran torto al rispetto, & riuerẽza, laqual debbe portare al Sõmo Põtefice chi credesse, che sempre, ch'egli alcuna cosa cõmanda nõ hauesse questa intẽtione di hauere per iscusato, anzi lodare il Christiano, che non sarà pronto alla essecutione vedendo, che il suo cõmandamento sia per partorir male. Et in confirmatione di quello si porta la Decretale di Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* all'Arciuescouo di Rauenna scriue, che quando egli alcuna cosa commanda debba alli precetti suoi vbidire, ouero assegnar causa ragioneuole, perche non possa farlo. Adunque hà sempre il Pontefice di questa mente di iscusare, chi non l'obedirà per causa ragioneuole; & il suddito debbe essaminar innanzi, che venga alla essecutione, se vi è alcuna cosa ragioneuole per non farlo, altrimente non potrà essequire quanto commanda la sudetta Decretale. Nè questo modo di fare è senza essempio tratto dall'istessa Scrittura Diuina, racconta San Luca *al 17. de gli Atti Apostolici*, che predicando San Paolo in Beroe alcuni ascoltauano le sue parole con

le con grande auidità, scruttiniando ogni giorno le Diuine Scritture per vedere se così era, come San Paolo diceua; & sono lodati molto dalla Scrittura Diuina; & aggiõge, ch'erano li più notabili di Tessalonicensi, de' quali San Paolo dice *in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est*. Se fu degno di lode scruttiniar le Scritture per vedere se così è come San Paolo predicaua non sarà di minor lode scruttiniar le Scritture, & le altre Dottrine Cattoliche, per vedere se così si debbe fare, come il Papa commanda; & se non fosse debito di regolare li precetti, & li essempi del Sommo Pontefice con li precetti Diuini, nõ hauerebbe San Paolo ripreso San Pietro *alli Galati al* 2. che non caminaua conforme alla verità dell'Euangelio. Anzi il medesimo S. Pietro quando al *cap.* 11. *de gli Atti Apostolici*, li Giudei conuertiti mormorauano contro lui, che hauesse riceuuto Cornelio Centurione, rese ragione del fatto per le Diuine reuelationi; intendendo dire non solo à gli altri, ma à se stesso ancora: *Parati reddere rationem vnicuique poscenti uos de ea, quæ in vobis est fide*.

Questo è certo, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari etiamdio hauendo vsato ogni diligenza; & anco con buona intentione; & molti *de facto* hanno errato in questo; & le Historie ne sono piene; perche adunque non debbe il fidele guardare se nel precetto vi sia errore?

Ma nessuno reputi quì, che il nostro senso sia diffinire, che si ricerchi longo, ò breue essamine; ma si come nella propositione è detto, quanto comporta la materia. Sarà commandata cosa così chiara, che in un momento l'huomo conoscerà l'obligo; altra ricercherà studio di vn giorno; & ad altra forse non bastarà vn mese. La prudenza Christiana è quella, che dà le regole in ciò; & non per altra causa si danno li termini, se non acciò il Christiano pensi, & conosca l'obligo; perche se fosse obligo di vbidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della propositione segue manifestamente dalla predetta; perche ogn'vno, che esseguisse il precetto senza hauerci sopra la debita consideratione, si espone à pericolo di far cosa, che sia contro la legge di Dio, ò d'onde possa seguir scandolo; & lo esporsi à pericolo di peccare è peccato, *Ecclesiastici* 3. *Qui amat periculum peribit in illo*. & Gaetano *nella Somma*, & Nauarra *in Man. cap.* 14. *numero* 27. & Gerson *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale; ne da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola. Imperoche è precetto *de iure naturæ*, & ogni vno è obligato saperlo, come bene pruoua *Nauar. sopra cap. si quis, de pœn. distinctione septima, numero* 83.

Questa propositione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale *nel suo libro Instructio Sacerdotum, l.* 5. *cap.* 4. così dice parlando della residenza

Episcopale. *Cum enim Papa imponit aliquod negotium Episcopo, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest. Sed attende, quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cum absque causa rationabili aliquid precipitur non debemus obedire, &c.*

Nè si può rispondere, che chi per obedire al Papa facesse alcuna cosa insicientemente contro la legge di Dio fosse sculato; imperò che nõ scusa la ignoranza se non è inuincibile, come San Tomaso, & tutti li Theologi, & Canonisti affermano: ma non è inuincibile ignoranza se non in chi hauerà fatto tutto quello, che hauerà saputo, & potuto per conoscere la verità; & nessuna cosa è più facile, che il pensarci, & essaminare conforme alla capacità sua; ciascuno adunque è tenuto farlo, & non facendolo si espone à pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che si debbe presupponere, che nessuno precetto del Papa sia contro la legge di Dio; perche si come questo è vero, che si debbe cosi presupporre ad effetto di non affermar temerariamente, che sia: cosi nõ si debbe presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca. Io debbo stimare ogn'huomo per buono, & reale, nè giudicar temerariamente male di alcuno, ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza consideratione, altrimenti sarà detto quello di San Paolo. *Qui ignorat, ignorabitur*, massime considerato, che il Sommo Pontefice è huomo, alquale non conuiene la impeccabilità, ma secondo S. Paolo; *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his, quę sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit, his qui ignorant, & errant, quoniam, & ipse circundatus est infirmitate:* & la reprensione fatta à San Pietro da Nostro Signore lo mostra. *Vade retro post me Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis, quæ Dei sunt:* Et se si dice, che non haueua ancora riceuuto lo Spirito santo, sappiamo bene, che li Pontefici *pro tempore*, hanno lo Spiritosanto, solamente per non fallare nelle cose della Fede, & delli costumi in vniuersale, quando determinano, *Ex Cathedra*, & poi doppo la riceuuta dello Spiritosanto dice San Paolo di San Pietro: *Quod non rectè ambularet ad veritatem Euangelij*. Et vediamo frequentissimamente le reuocationi, che li successori fanno delle Leggi, & precetti de'suoi precessori, & anco delle sue proprie, quando riceuono migliore informatione & nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di reuocare le sue sentenze se sarà mostrato loro, c'habbino commesso contro la giustitia; il che sarebbe vano se non potessero fallare, veggasi *il cap. ad Apostolicam, de sent. & re iud. in 6.*

Nessuno creda, che questa propositione sia contraria alla Dottrina più commune, che il suddito, quando è in dubbio se sia tenuto vbidire al Prelato ò nò, si debba reputare obligato, & tenuto: perche questo non s'intende di chi è dubbio per non hauerci pensato sopra, ma di

quello,

quello, che doppo hauer fatto diligente, & sufficiente essamine, resta dubio per la incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza; & di questo parlano quelli, che dicono l'obedienza esser debita in caso dubbio: ma non di quello, che è dubbio perche non vi hà hauuto sopra la debita consideratione.

Aggiongendo però, che quantunque il Christiano sia tenuto in caso simile dubio di vbidire, non segue però, che sia lecito al Superiore il commandare; imperoche egli grauemente pecca, quando commanda quello, di che dubita se il soggetto sia in obligo di obedienza: di questo tratta Adriano VI. *Quol. 1.* & vna delle sue conclusioni è *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, vt ei obediatur stante dubio, quia est contra legem naturalem.* Anzi se il Christiano sapesse essergli fatto vn commandamento, che lo istesso Prelato ha per dubio, non sarebbe tenuto di vbidire; ma il dubio inuincibile allhora tolera l'obligo, quando egli dubita, ma non sà, che il Prelato dubiti per se stesso.

PROPOSITIONE DECIMATERZA.

NOn salua il Christiano, che il Pontefice affermi asseuerantemente il suo precetto essere giusto; ma bisogna essaminarlo, & regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti; imperoche se può fallare nel precetto; cosi può fallare nel stimarlo giusto: & si come pecca chi si espone à pericolo non essaminando il precetto se sia giusto; cosi si espone al pericolo medesimo non essaminando se sia vera la opinione, che il Papa ha della giustitia dell'istesso precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa auttorità, dice la Glos. *cap. ad aures, de temp. ord. Si præcipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet iustum videatur Prælato.* Nel particolare del Papa. Syluestro *verb. obed. 5. Vtrùm Papæ sit in omnibus obediendum ab Ecclesiasticis, respondetur quod non, primo si præceptum sapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum iustum, & tamen subdito constat illud in se continere peccatum.* La istessa Dottrina porta Adriano VI. *Quol. 2. art. 3.* Et questa propositione si conferma efficacissimamente, *per il capit. inquisitioni, de sentent. excom. & capit. literas, de restitutio. spoliatorum.*

PROPOSITIONE DECIMAQVARTA.

QVello, che hauendo fatto l'essamine del precetto, non si conosce atto à sapersi risoluere da se, se quello sia conforme, ò contrario alla legge di Dio; & se dalla obedienza sia per nascer scandalo è obligato à consigliarsi con persone, che stimi di scienza, & conscienza

buona, & zelanti della riuerenza debita alla Santa Sede Apostolica.

Nelli casi dubij debbe la buona conscienza eleggere la parte sicura, doue non è pericolo alcuno di fallare; & così la ragione mostra; & li Santi commandano. Ma quando il dubio è di tal natura, che da ambe le parti si espone à pericolo, all'hora fà bisogno vsare ogni mezzo per conoscere la verità.

Nel caso, che la propositione propone, non è la parte sicura; perciò che se non si fà quello, che il precetto dice, è pericolo di incorrere in peccato di disubidienza: se si fà, di offendere Dio. Perilche sempre l'huomo si esporrà à pericolo di fallare per ignoranza colpeuole, insino, che non hauerà vsato tutti li modi possibili per saper la verità, & la giustitia di quello, che è per operare: ma il consiglio è vno di questi mezzi à chi non hà attitudine, ò gratia d'intendere da se la legge di Dio. Adunque è obligato valersene, & fare come San Gregorio dice, *distinctione 84. capit. Peruenit, quod per se nequit attendere, ab alio saltem possit adiscere:* Alche anco si può addurre *distinctione 38. capitulo vltimo*, & la Glossa sopra il detto *capitul. Peruenit, ex lege tunc non prodest ignorantia cum potuit adiscere uel per se, nel per alium.* Sopra che anco si può vedere Nauar. *nel Manual. capit. 23. numero 46.* & di questa materia tratta à longo l'istesso Auttore *sopra il capit. si quis autem, de pæn. distinct. septima, numero 50. & sequen.* Doue dice tra le altre queste parole. *Excusamus item illum qui cum non sit ea eruditione, vt per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac seriò virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulit.* E porta molte auttorità de' Dottori, che si potranno vedere, per non le replicar quì. Ma specificamente Gerson nel Trattato in materia excommun. dice, *Excommunicatio uel irregularitas non incurritur dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, vel Theologus iuxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ vel tenendæ; & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita ne sequatur scandalum pusillorum, qui extimant Papam esse vnum Deum, qui potestatem habet in Cœlo & in terra, veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes, qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto.* Et Nauaro, *Capitu. cum contingat, de resc. rem. 2. numero 30* dice. *Qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris auctoritate ductus fecerit aliquid excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alij contra vsum tenerent.* Allegando anco molti Dottori; & aggionge. *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Ioan. Andr. Dominicus, &c.*

Dalle cose sudette, si conclude, che il Serenissimo Prencipe, & Republica di Venetia, per ogni debito ha essaminato due precetti

fattili

fattili dal Pontefice sotto li X. Decembre; vno di riuocare le sue leggi, nelle quali ha prohibito l'edificar Chiese nel suo Stato, & le alienationi de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza: & l'altro di rimettere al Nuncio della Santità sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti; & hauendo trouato li sudetti precetti, non solo essere sopra cose, alle quali l'auttorità del Pontefice non si estende; ma ancora contrarij alla legge di Dio; ha giudicato non douerli vbidire, & ha risposto alla Santità sua con quella riuerenza maggiore, che si conueniua.

Segue anco; che li Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro, ò se farà precetto di seruare l'Interdetto, in maniera che faccia sufficiente, & legitima fede; sono obligati sotto pena di peccato, essaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà; per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorir scandolo, destruttione della Chiesa, ò altri mali; & trouato, che così sia, rendere le cause ragioneuoli del non esequirlo; & se alcuno senza questo essamine, il quale vuole essere tanto più diligente, quanto si tratta di cosa di grandissimo momento, lo esequisse peccarebbe, ne debbe alcuno per le cose prouate di sopra dire, che conosce le ragioni della Republica essere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto: perche questo farà contro il detto *cap. si quando*, nè meno, che non vuole essaminarle; ma vuole presupporre, che il Papa habbia ragione; acciò non siano nel numero di quelli, che lo Euangelio dice. *Cæci, sunt, & duces Cæcorum.*

PROPOSITIONE DECIMAQVINTA.

QVando il Pontefice per fare vbidire li commandamenti suoi ingiusti, & nulli, ò perche eccedino la auttorità datagli da Christo, ò perche siano contro la Legge Diuina, fulmina sentenza, ò censura di scommunica, ò di Interdetto; quella contiene errore intolerabile, & è ingiusta, & nulla; & non si debbe riceuere, nè vbidire, nè stimare salua la riuerenza debita alla Sedia Apostolica.

Ciò si proua; perche chi non contrauiene à precetto alcuno legitimo non pecca; & chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non può esser scommunicato; atteso che Christo Nostro Signore instituendo la scommunica. Matth. 18. *Præpone, si peccauerit in te frater tuus, &c.* Et San Paolo de quali peccati dichiara *al* 5. *della* 1. *a Cor. Si his, qui frater nominatus est fornicator, aut auarus, aut Idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi, nec cibum sumere.* Nè admette la scommunica se non *ad interitum car-*

tum carnis. Ma le opere della carne le numera à *Galat. al quinto*, concludendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque saria contro l'intentione di Christo, & di San Paolo, che sia alcun scommunicato per causa, doue non ha commesso peccato, & non ha contrauenuto ad alcun giusto precetto. Nè si trouerà Dottor alcuno, nè Theologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudicio ingiusto non è giudicio, come San Tomaso dice, *secunda, secundæ, quæstione 70. articulo quarto*. Nè la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma in quel luogo. Nè la scommunica ingiusta è scommunica, come Adriano afferma *Quolib. sexto*, & Gaetano *tractat. 19. de excommunic.* & Soto *in quarta distinctione 22. quæstione prima, articulo tertio*. Et se è ingiusta solo nel Foro della conscienza, non è sentenza in quel Foro; ma se è ingiusta anco nel Foro esteriore, non è ne sentenza, ne scommunica, meno in esso Foro esteriore; & si conferma per San Tomaso, *secunda, secundæ, quæstione 67. articulo primo*. La sentenza è vna legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Perilche si risponde al detto solito allegarsi. *Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta timenda*; che bisogna, che sia sentēza; ma quella che contiene errore intolerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gerson in materia *excommunicat. & irregular. consilio septimo*. *Alioquin Prælati poßent inducere qualemcumque vellent super alios seruitutem, si suis sententijs iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum sententia Prælati, vel Iudicis, etiam iniusta timenda est, indiget Glosa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda; immo in casu pati illum esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi ne' quali la sentenza di scommunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *cap. præsenti, de sentent. excommunic. in 6.* li riduce Nauar. *a 5. in Manu. cap. 27. numero quarto*. Angelo *excommun. 4. §. 19.* ne porta 15.

Et in tutti questi Auttori si troua compreso per piu capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel sudetto luogo, doue dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per hauer fatto opera virtuosa, ò per non hauer condesceso a cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto nominando, secondo la dottrina d'Innocentio li casi della nullità della scommunica, dice nominatamente della scommunica fulminata dal Pontefice Romano. *Alter est si sententiet in præiudicium iustæ libertatis, ut si uolens vsurpare Ciuitatem unius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere, & ita de*

multis

multis similibus, vt si excommunicare vellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt, notauit hoc Innocen. vbi prius.

Et per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Gratiano, che espressamente dicono non douersi temere l'iniqua scommunica *cap. Cui illata capitu. Secundum catholicam cap. Cepisti habere cap. Temerarium cap. Quid obest cap. Quomodo. cap. Illud plane* 11 *quaest.* 3 *cap. si quis* 24. *quaest.* 3 *cap. Manet* 24. *quaest.* 1.

Et se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & li dua vltimi; & resterà à pieno informato.

Et per esplicare in particolare come si debba portare il Christiano contro à chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in* 4. *d.* 18. *quaest.* 1. *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur, ita ex aduerso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam iustam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisaeorum. vnde contemnendum.* Antonino segue l'istessa dottrina, & Nauar *cap. cum contingat. rem* 2. *& Gabriel, in quarta dist.* 18. *q.* 2.

Dell'interdetto non fà bisogno far mentione speciale, perche è fondato sopra la scommunica: Onde se questa è nulla anco quello resterà nullo, così dice Siluestr. *ver. interd.* 2. *numero* 2 & quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per lequali è nulla la scommunica. Nauar. *in Manua. c.* 27. *num.* 187.

PROPOSITIONE DECIMASESTA.

LA sentenza iniqua, & nulla (etiamdio del Sommo Pontefice) è vn abuso della potestà, & per tanto vna violenza; alla quale è lecito & necessario à chi non ha Prencipe superiore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze, che Dio ha concesso; castigando li esecutori salua sempre la reuerenza alla sede Apostolica.

Il far resistenza alla forza, & difendersi da chi vsa violenza, è cosa tanto naturale, & ciò non hà bisogno alcuno d'esser dimostrato, saluo che col portare la vera intelligenza di quel luogo. *Si quis percusserit te in maxillam dexteram praebe ei, & alteram & si quis voluerit tecum iudicio contendere & tollere tibi tunicam dimitte ei, & pallium, & qui angariauerit te mille passus vade cum illo & alios duos.* Ilche Sant'Agostino *de mend. ad consi. cap.* 15. *& Ench cap.* 78. & nell'espositione di quel luogo dichiara douersi essequire non in fatti, ma nella preparatione dell'animo à sopportar con patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l'huomo non debba vsarci contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'essempio di San Paolo, ilquale hauendo riceuuto vna guanciata per ordine del Sommo Sacerdote, non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che potè, disse *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che

Ma che l'iniqua sentenza sia vna violenza, è bene espresso *al 20. dell'Ecclesiastico. Qui facit per vim iudicium iniquum*, & Isaia *al decimo. Veh qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias scripserunt, vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei.* Nissun priuato può renunciare la potestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare vna Republica, come bene deduce Nauarr. *cap. nouit, de Iudic. not. tertio, numero* 119. Ma perche questa ragione è generale, forse alcuno potria dire, che non sia da valersi di tal rimedij contro vna potestà così suprema, come è la Pontificale: vediamo li Dottori, che in particolare insegnano, non solo, che si possa; ma ancora, che si debba opporsi al Sommo Pontefice, quando abusa la potestà. Baldo *sopra il cap. olim, de rescriptis*, non solo dice, che al Papa non si obedisca in tal caso, ma appresso, che se gli resista con riuerenza; & che à questo effetto si adoperi anco le armi.

Gerson *in Regulis Moralibus, titul. de Præceptis Decalogi, iure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitur aliquis à quacunque persona cuiuscunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundum qualitatem iniuriæ, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti:* & nel libro *de A. P. consilio decimoquarto. Quod si sit aliquis, qui totam præsidentiam suam, & Papalem Dignitatem conuertere velit in instrumentum nequitiæ, & destructionis alicuius partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sæuientis, & se ipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium prouideat, hoc fas erit.* Et nel libro *de Vnitate Ecclesiæ, conc. decimo; occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut iustæ defensionis, sicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam subtrahere obedientiam, &c. Et infra, fiereq; ei obedientia veræ? potiusque contradictio, vel resistentia, liceretque præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere.* Et nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. consilio decimo. Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui ne dum non obediunt sententijs excommunicat. promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est iudicanda esse apud illos, qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant, lex enim naturalis dictat, vt possit uis ui repelli, constat autem quod tales excommunicationes non debent dici ius, sed uis, & uiolentia, contra quam fas habet liber, uel homo, uel animus se tueri.* In questo Auttore spessissime volte è trattata, & conclusa questa propositione; & si può appresso li sudetti leggere *de Vita Spirituali animæ, lectio tertia, & il Trilogo in materia scismatis.* ma oltra lui Syluestro ancora *uer. Papa quarto.* allegando Pietro di Palude mostra, che in molte cose conuiene non obedire al Papa, ma resisterli; & così rimediare alli mali.

Il Gae-

Il Gaetano nel primo suo Opuscolo *de potestate Papæ, & Conciliorum, capitulo vigesimoseptimo*. Soto *nel Quarto distinctio. decimaquinta, quæstio. secunda, articulo secundo*. Vittoria *in repetitio. de potestate Papæ, & Conciliorum, propositione vigesimasecunda*. Vn luogo di Antonio Cordubense è bene portare con l'istesse parole, il quale *l. quarta, quæstio. decima, distinctio. tertia*, dice. *Vbi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere possunt, & si hoc non sufficit, possunt implorare Principes seculares, vt eorum auctoritate, & potentia resistant vi, & armis, non per viam iurisdictionis in Papam, sed iure defensionis, & comprehendant, & puniant executores mandatorum, siue ministros, infra neque excommunicatio, aut alia censura à Papa inflicta quicquam valet, neque tenenda, neque timenda, quia sicut Mandatum eius, ita & ipsa sententia iam notoriè iniusta ex parte causæ, & ipso facto nulla, neque tenenda, neque timenda est*. Lo istesso ancora sente il Cardinale Turrecremata, *leg. secunda, capitulo* 106. Et il Cardinale Bellarminio, *l. secunda, de Rom. Pont. capitulo* 29. Le cui parole sono. *Itaque sicut licet resistere, Pontifici inuadenti corpus, ita licet resistere inuadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multò magis si Ecclesiã destruere niteretur, licet inquam ei resistere non faciendo, quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam, &c.*

Di questo modo di resistere trattano Felino, & Decio *cap. Si quando, de rescript.* Socin Senior, *capit. nulli, de Sententia excommunicationis*. Curtius Senior, *consilio decimo*. Nauarra *capit. cum contingat, rem. secunda*. Molti di questi Dottori parlano della resistenza, che debbono fare li Ecclesiastici alli Commandamenti, & Censure del Papa ingiuste; & à molti de gl'abusi, che il Pontefice commette nella dispensatione delli beni Ecclesiastici; nè perciò questi sono meno à proposito per prouare, che li secolari, massime Prencipi, & trattandosi di cose temporali, tanto più lo possono, & debbono fare; perche se nelle Spirituali, & Ecclesiastiche, che pure Dio gli hà commesso quando abusa la potestà, si può resisterli; quanto più nelle temporali, che Dio non gli ha ordinato di trattare. Et se gli Ecclesiastici, che sono più soggetti possono resistere, quanto più li Secolari, & li Prencipi? Et se molti di questi Dottori admettono, che gli Ecclesiastici chiamino in aiuto li Prencipi per resistere al Papa, quanto più lo doueranno fare essi Prencipi quando si tratta della sua giurisdittione, che Dio hà dato loro? & quando si tratta insieme della difesa dell'Imperio loro, & della Religione, vita, honore, & robba delli sudditi, dati loro da Dio in gouerno? Il che è detto espressamente in tre Canoni, *uigesimatertia quæstione quinta, capitulo Principes, capit. Regum, capit. Administratores, & decimasexta, quæstione septima, capit. filijs*. Et che li Prencipi siano protettori della vera Religione de' sudditi, si vede in molte Epistole di San Leone Papa pri-

mo à Martiano; & di Santo Gregorio à Mauritio, & in tutte le Epistole delli sette primi Concilij generali à gl'Imperadori, che in quei tempi regnauano.

Nè questa Dottrina repugna à quella sentenza, che il Papa non possa essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto à qual si voglia potestà; atteso che altro è punire vno per giurisdittione hauuta sopra lui; & altro è impedire de *facto*, le ingiurie, che egli tenta di fare ad altri, *de facto*: così insegnano Gaetano, & Turrecremata, & Bellarminio ne' luoghi allegati di sopra.

PROPOSITIONE DECIMASETTIMA.

NOn solo è peccato nel Giudice il pronuntiare vna sentenza ingiusta, & nulla: ma ancora quando è notoriamente tale è peccato nel ministro l'essequirla.

E cosa notissima appresso à tutti, che qualunque in modo alcuno participa del peccato altrui, commette peccato: perilche San Paolo *alli Romani al.* 1. numerati alcuni generi di errori disse esser rei della dannatione eterna *non solum qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus*. L'essequire la sentenza è vn modo di participare in essa molto principale: poiche alcuni participano, che però non portano niente di essentiale al peccato commesso; come chi lo lauda, ò chi ne riceue frutto: altri sono talmente à parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'essecutione della sentenza è notabilissima parte, & tale che senza essa la sentenza non hà la vltima perfettione, adunque non solo pecca il ministro, che essequisce l'iniqua sentenza; ma hà parte principalissima nel peccato: per il che la Diuina sapienza dice *secundum Iudicem populi sic & ministri eius Eccle.* 10. *& Prouerb.* 19. *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios*.

Dell'Interdetto non solo è essecutore chi ne porta la sentenza, & chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico, che l'osserua. Et la sentenza di Scommunica non solo è esequita da chi intima: ma ancora da qualunque si ritira dallo Scommunicato, & li niega gli officij debiti: perche la sentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne segue che essendo vn'Interdetto nullo, peccano tutti li Chierici, che lo seruano: & essendo nulla la Scommunica peccano tutti quelli, che s'astengano dalla Communione di chi è in tal modo indebitamente Scommunicato non prestandoli quelle cose, che peccherebbono negandoli per l'ordinario.

Questa conclusione è prouata, & determinata da Nauarro *cap. cum contingat*,

contingat,Rem.2.numero 29. ilquale dice *iniuriam facit,qui excommunicatum, pratendentem suam excommunicationem nullam,vitat in his,in quibus vitatio est illi præiudicialis,secundum Innoc.& omnes alios in illo cap. solet.* Veggasi tutto *num.28.& num.29.*

PROPOSITIONE DECIMAOTTAVA.

IL Prencipe, contro ilquale per non hauer riceuuto vno commandamento nullo del prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, & il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo; può con le forze, che Dio gli ha dato prohibirne la osseruatione, & conseruarsi la possessione, nella quale si troua dell'essercitio della Santa Religione Cattolica: & se probabilmente credesse, che il culto Diuino fosse per diminuirsi, ouero nascerne alcuno scãdalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per legge naturale ogn'vn può cõseruar l'honor suo contra chi *de facto* vuol leuarglielo; & quando è persona publica, si che la vergogna sia per ridondare non in lui principalmente, ma nella communità, non può senza peccato trascurarne la difesa, come pruoua Gaetano, 2.2.q.73.ar.2.& Soto *in l. de rat teg.*& Nauarro in *Man.cap.18.num.46.*& generalmente tutti li Theologi, & Canonisti, & Summisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo dishonore il Prencipe, il quale vedutosi in necessità di conseruare la Libertà, & Sopranità datagli da Dio non ha ceduto ad vn'asserto commandamento nullo, se dopo col permettere la essecutione dell'Interdetto perciò fulminato, mostrasse hauer commesso peccato in non obedire, & perciò restasse, & appresso gli altri Prencipi, & appresso li sudditi suoi in opinione, & di poco prudente, & di poco Religioso, il qual dishonore ridondarebbe in vergogna delli sudditi, & dello Stato suo, & portarebbe incommodità grauissima al suo gouerno. Nauarr. *nel cap tulo. Cum contingat, Rem. secundo, numero uigesimosecundo, & uigesimotertio*, dà per consiglio ad vn priuato, contro ilquale erano state fulminate censure, le quali egli in publica disputa haueua mostrato essere inualide, & nulle, che non douesse in modo alcuno astenersi dalle cose Diuine, non solo, che sono di obligo; ma ancora dalle deuotioni voluntaria publiche: acciò ch'alcuno perciò non lo tenesse per scommunicato veramente: aggiungendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è vn portar gran rispetto alle censure legitime il negarlo alle false, non adorando vn Dio falso per il vero; & non confessando contro la pro-

pria confcienza,& con fcandalo di hauer commeffo peccato. Ognino, che lo leggerà in quel luogo, non folo fottofcriuerà alle ragioni ottime allegate da lui per il cafo, che tratta; ma refterà capacifsimo, che vagliono tanto maggiormente nel prefente, doue fi tratta di vn Prencipe, & di vn Senato prudentifsimo,& religiofifsimo: per ilche il pericolo, & lo fcandolo farebbono eccefsiuamente maggiori. Et oltre quefta ragione due altre ne fono, che fanno proua intiera alla propofitione fudetta.

La prima, è che vna Città, Regno, ò popolo, riceuendo la Religione Chriftiana riceue infieme vn ius, che nelle Terre fue fia efercitato il culto Diuino, & il minifterio delli Santifsimi Sacramenti; & ne nafce come patto, ò contratto tra Dio, & il popolo, che quefto fia popolo di Dio, & quello fia Dio del popolo.

Nel Deuteronomio *capit. 26.* dice Moife, *Dominum elegifti hodie, ut fit tibi Deus. Dominus elegit te hodie, ut fis ei populus peculiaris, & à 29. ut tranfeas in fœdere Domini tui, & in iureiurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, ut fufcitet te fibi in populum, & ipfe fit Deus tuus.* Quello, che per così folenne patto è ftato da Dio concefso ad vn gouerno, non li può efsere fenza colpa leuato. Et quando viene priuato *de facto*, ha per legge Diuina naturale ragione di difendere la fua religione; & contra la forza indebita, che vuole leuargliela, mantenerla con forza, ad efsempio delli Machabæi. 1. *Machab. 3. Nos pugnabimus pro animabus noftris, & legibus noftris*; & ancora *Pugnemus pro populo noftro, & Sanctis noftris.*

La feconda ragione è, che nel riceuere la Religione Chriftiana, fu come ftabilito un contratto per auttorità Diuina tra il popolo Fidele, & li miniftri della Chiefa; & ciò è, che efsi al popolo predichino il uerbo di Dio, & miniftrino li Sacramenti, & officij Diuini; & fcambieuolmente il popolo fomminiftri loro il vitto necefsario. Di quefto parla San Paolo, *Alli Corinti nella prima capitulo nono. Quis militat fuis ftipendijs unquam, quis plantat uineam, & de fructu eius non edit, quis pafcit gregem, et de lacte gregis non manducat, nunquid fecundum hominem hæc dico? An, & lex hæc non dicit; fcriptum eft enim in lege Moyfi non allegabis os boui trituranti.* Si come il foldato riceue lo ftipendio deuutogli cofi è obligato al feruitio militare; & il Paftore è obligato à fomminiftrar il pafcolo, & all'incontro riceue il latte; & al boue può efser prohibito di mangiare il frumento dell'area, fe non fi adopra al battere.

Se adonque quando il miniftro dell'altare hauerà al populo miniftrato quello, che debbe, hà ragione di ricercare il fuo ftipendio, & può con

può con le armi sue spirituali difendersi contra chi glielo niega; così quando il popolo hà somministrato quello, che debbe delle cose temporali, può con la forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol leuare.

Non sarà giudicato troppo honesta cosa, che hauendo li Ecclesiastici non solo il vitto necessario; che assegna loro l'Euangelio per seruire al popolo nelle cose diuine; ma cento volte più, & d'auantaggio; vogliono al presente godendo del contratto fatto, ritenersi quello, che è dato loro, & non contribuire scambieuolmente quello, che sono debitori.

Et se dirà alcuno, che si contentano lasciar ogni cosa, & partirsi; se gli replicarà, che il contratto trà loro, & il popolo non è un precario; ma vn'obligo scambieuole perpetuo.

Et si come, se il Prencipe volesse mandarli uia reclamarebbe il Pontefice, dicendo, che li beni sono dati all'Ecclesiastico irreuocabilmente, perilche le persone loro non si possono licentiare; così quando essi vogliono Partire dice il Prencipe con ragione non voglio, che tu parta; perche il tuo seruitio nelle cose diuine mi è debito irreuocabilmente.

Ma per confirmare tanto piu le cose sopradette resta mostrare vn'altra propositione.

PROPOSITIONE DECIMANONA.

L'Interdetto è vna censura nuoua nella Chiesa; & che se non è adoperata con la debita discretione è à destruttione notabile di essa.

Et si pruoua; perche non si hà mentione d'Interdetto, ne quanto alla voce, ne quanto al significato nella Scrittura diuina; ne in alcuno delli antiqui Padri, ne in le raccolte de' Canoni di Burcardo, ne de Iuone, ne di Gratiano, ilquale scrisse circa il 1150. Ma bene incomincia doppo di quello. Perche ne fa mentione primo ne i Decretali Alessandro Terzo in vna sua lettera alli Prelati d'Inghilterra l'Anno 1170. in circa.

Et se alcuno pensasse, che il capitolo *Miror. 17. quæstione quarta*, si potesse interpretare dell'Interdetto; prima da se stesso conoscerà, che à nissun modo si può intendere del locale, del qual parliamo noi. Secondo, che altro è *Oblatione non recipi*, & altro è *Non intereße diuinis*.

Ma li versati nelle Istorie senza difficultà sapranno, che Bonifacio Conte habitò sempre in Cartagine, perilche non si può per alcun modo trarne la conclusione dell'antichità dell'interdetto locale, che comprende li innocenti.

Nel

Nel principio, che s'incominciò à sottoponer luoghi all'Interdetto furono prohibiti tutti gli Officij Diuini, eccetto il Battesmo de' putti, & la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *cap. Non est nobis, de spons.* Anno 1170.

Circa il 1200. Si concesse la Predica, & il Sacramento della Confirmatione da Innocen. III. *capit. Responso. de sent. excom.*

Circa il 1230. Gregorio IX. concesse, che vna volta per settimana si potesse celebrare vna Messa senza sonar campana con voce bassa, & serrate le porte per consecrar il Santissimo Sacramento per viatico del li moribondi penitenti, *capitul. Permittimus, de sentent. excommunicationis.*

Circa il 1245. Innocentio IIII. concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse ministrare alli Crocesignati, & alli forestieri; & che li Chierici potessero celebrar i Diuini Officij à dui, ouero à tre con voce bassa *cap. Quod in tex. de pœn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio VIII. constituì, che la Peniteuza si ministrasse nō solo à gli infermi: ma anco alli sani; & che si celebri ogni giorno, & dicansi gli Diuini Officij con voce bassa à porte serrate, senza suono di Campane, & nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, & Assontione della Madonna si celebri publicamente à porte aperte, & con suono di campane *cap. Alma mater de sen. exc. in 6.*

Quali fossero li frutti de gl'Interdetti è bene recitarli con l'istesse parole del detto capitulo *Alma mater*, & della Extrauagante *Prouide*. Quel lo dice, *Quia vero ex districtione huiusmodi statutorum excrescit indeuotio Populi, pullulant hæreses, et infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum, debita obsequia subtraherentur.*

Le parole della strauagante sono. *Tollūtur mortuis, seu minuūtur suffragia, & præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris, adolescentes, & paruuli participantes rarius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit deuotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum.* Et la Glos. sopra il detto cap. *Alma mater* dice, che doppo leuato l'Interdetto d'vn luogo gli huomini di 30. & 40. anni, che mai haueuano veduto Messa si rideuano delli Preti, che celebrauano: vediamo ancora quello, che Dominico Soto celebre Dottore ne dica *in 4. distinct. 22. quæstio. 3. a. 1. Immo interdictum quamuis ex vna parte ad terrorem excommunica torum conducat, ex altera tamen in periculum diuini cultus vergit potissimum fecit prolixum, nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi diuina officia affectum eorum, & sensum perdit, verum etiam & clerus ipse remissior fit, & ignauior ad eadem diuina celebranda, qua utique ratione, & diuina religio detrimentū patitur & populus solet in moribus siluescere.* Per ouuiare à questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legitime è stato inter detto qualche Regno, ò Stato, li Prencipi hanno vsato di non permet terne l'essecutione. Il che però ha fatto la Republica, & di ciò si potreb

bono